

Servizio di Supporto Giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose  
Viale Fabio Severo, 31  
34133 Trieste  
Tel. Fax. 040 368463

Sede legale:  
Via Gerdil, 7  
10100 Torino  
Tel. Fax: 011 4369158  
[www.asgi.it](http://www.asgi.it)

**Trieste/Torino, 9 ottobre 2009**

**Spett. Direzione generale  
FASTWEB S.p.A.  
via Caracciolo, 51  
20155 Milano**

**e p.c. Spett. UNAR  
Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali  
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
R O M A**

**Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni  
Via delle Muratte, 25 –  
00187 Roma**

Egr. Signori,

La presente viene inviata dal Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose dell'A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), associazione che riunisce avvocati, docenti universitari ed operatori legali impegnati sulle tematiche dell'immigrazione.

Secondo quanto riportato da diversi siti internet e ripreso da organi di stampa<sup>1</sup>, l'ufficio responsabile per i venditori (dealer management) per la zona di Bologna e dell'Emilia Romagna della Fastweb s.p.a. avrebbe emanato in data 19 settembre 2009 una circolare-direttiva rivolta a tutti i rivenditori autorizzati dell'Emilia-Romagna invitandoli a non stipulare più abbonamenti "FastwebMobile" con cittadini di nazionalità rumena.

Con la presente si vuole sottolineare come siffatta iniziativa sia in palese contrasto con il principio di non discriminazione per ragioni di appartenenza etnico-nazionale nell'accesso a beni e servizi offerti al pubblico. Tale criterio di parità di trattamento e non discriminazione deriva innanzitutto dal principio costituzionale di eguaglianza (art. 3) e dai limiti costituzionale all'esercizio dell'attività economica privata, che non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana (art. 41 Cost.).

Parimenti, precise disposizioni di legge vietano discriminazioni su base etnico-razziale o di nazionalità nella fornitura di beni e servizi offerti al pubblico. Così l'art. 43 del d.lgs. n. 286/98 afferma che "...costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica" (co.1). Il successivo comma 2 precisa che "In ogni caso compie un atto di discriminazione: (...) b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità".

Ulteriormente, gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 215/2003 attuativo della direttiva europea n. 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica vietano ogni discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni di appartenenza etnica o razziale, da parte di persone nel settore pubblico e privato con riferimento anche all'area dell'accesso a beni e servizi (art. 3 comma 1 lett. i).

Nel caso in questione, trattandosi di un trattamento discriminatorio attuato nei confronti di cittadini di nazionalità rumena ha rilevanza anche il principio di non discriminazione in relazione alla nazionalità di cui all'art. 12 del Trattato istitutivo della Comunità Europea. Tale articolo sancisce chiaramente il divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, richiedendo «*la perfetta parità di trattamento, negli Stati membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro in questione*» (Sentenza CGE 26 settembre 1996, *Data Delecta*).

Tale divieto di discriminazione può essere fatto valere tanto nei rapporti tra il cittadino e l'autorità pubblica quanto nei rapporti tra i privati, persone fisiche o giuridiche. **L'offerta al pubblico di beni e servizi e la tutela dei consumatori sono aree che rientrano certamente nella disciplina del diritto comunitario e rispetto alle quali deve dunque trovare applicazione il principio di non discriminazione tra i cittadini dell'Unione europea. Il divieto di discriminazione è assoluto e non può essere soggetto ad alcuna deroga.**

---

<sup>1</sup> Si veda ad es. il sito web di Peace Reportes:  
<http://it.peacereporter.net/articolo/18203/Fastweb%3A+niente+contratti+ai+rumeni>

Né può giustificare lo scostamento dal principio di parità di trattamento la constatazione di comportamenti illeciti compiuti da alcuni membri della comunità cui il comportamento discriminatorio intende applicarsi, in quanto il fondamento del diritto anti-discriminatorio è proprio la tutela della dignità umana e, dunque, il diritto di ciascuna persona ad essere considerata nella sua individualità e non come mero appartenente al gruppo nazionale, così come il diritto anti-discriminatorio ha proprio la funzione di contrastare il diffondersi di comportamenti e pratiche fondate su stereotipi e principi di “colpa collettiva”, per cui la razza o la nazionalità sono usate impropriamente ed illegittimamente come fattori associati *sic et simpliciter* all’attività criminale, nell’ottica cioè di una supposta propensione al crimine di un intero gruppo etnico-nazionale.

Alla luce di quanto sopra, invitiamo e diffidiamo la Società in indirizzo ad attenersi ai principi di non discriminazione e parità di trattamento nella fornitura al pubblico dei beni e servizi, conseguentemente eliminando la “circolare interna” diramata il 19 settembre 2009 e controllando e sanzionando coloro che, all’interno dell’azienda o per suo conto, dovessero discostarsi dai principi di divieto di discriminazione sopra enunciati.

Si trasmette la presente anche all’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, affinché anch’esso possa, se ritenuto opportuno, intervenire, anche formulando una raccomandazione ed un parere in merito, avvalendosi delle prerogative assegnategli dall’art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003, in quanto Autorità Nazionale contro le discriminazioni razziali, costituita per effetto del recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE.

Confidando nel positivo riscontro, porgiamo distinti saluti.

**p. l’ASGI**  
**Dott. Walter Citti**  
**Servizio contro le discriminazioni**